

STATUTO
“PETER-PAN VEREINIGUNG FÜR KREBSKRANKE KINDER – SÜDTIROL EO
ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI CON TUMORE – ALTO ADIGE ODV

ARTICOLO 1

Denominazione, sede, durata

L'Associazione ha la denominazione

PETER PAN-VEREINIGUNG FÜR KREBSKRANKE KINDER – SÜDTIROL – EO

PETER PAN-ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI CON TUMORE – ALTO ADIGE – ODV

L'Associazione assume la forma giuridica di Associazione ai sensi degli Articoli 14 e seguenti del CC, è apartitica, aconfessionale e interetnica. Ha la sua sede legale a Bolzano, in Via L. Böhler 5.

Il trasferimento della sede all'interno del territorio comunale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

Statuto

L'Associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge provinciale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 3

Finalità e attività

L'Associazione opera in Provincia di Bolzano ed esercita in via principale attività di interesse generale, come previsto all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo*
- *interventi e prestazioni sanitarie*

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- *promuovere tutte le iniziative possibili a favore dei bambini e/o adolescenti residenti in Alto Adige, affetti da malattia oncologica o ematologica, nell'ambito della prevenzione, della diagnosi precoce, del miglior trattamento, della riabilitazione e della socializzazione e intesa come reinserimento in una vita normale, comprese le misure intraprese per far fronte alle conseguenze degli effetti tardivi delle malattie emato-oncologiche;*
- *collaborare con l'Autorità, con i servizi sanitari e con le altre Istituzioni competenti per il miglioramento sia dei servizi, che delle strutture ed attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella socio-economica in favore del bambino e/o adolescente malato e della sua famiglia;*
- *diffondere e divulgare le conoscenze riguardanti patologie emato-oncologiche pediatriche e le loro problematiche attraverso iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte sia ad operatori sanitari che all'opinione pubblica;*
- *favorire e promuovere i rapporti tra familiari dei pazienti per favorire aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale e psicologico, al fine di sviluppare una vicendevole solidarietà e di pervenire a una migliore conoscenza delle patologie, delle terapie e dei centri di cura;*
- *promuovere iniziative a favore di bambini e/o adolescenti, residenti in Alto Adige, affetti da malattie rare e/o gravi, che non abbiano un'associazione di riferimento. Tale finalità potrà essere realizzata in presenza di un avanzo di gestione.*

L'Associazione potrà svolgere attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 117/2017. Tali attività saranno secondarie e strumentali all'attività principale svolta nell'interesse generale e sarà compito del Consiglio Direttivo esplicitare con precisione quali saranno tali attività.

Al fine del riconoscimento della personalità giuridica l'Associazione destina un patrimonio iniziale pari a Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento Euro).

ARTICOLO 4

Associati

Possono aderire all'Associazione persone che ne condividono gli obiettivi e le finalità e che a loro volta prestino la loro disponibilità spontaneamente e gratuitamente con spirito di solidarietà e si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione è composta dai seguenti membri: soci ordinari e soci onorari.

Sono soci onorari coloro che hanno guadagnato, a discrezione del Consiglio Direttivo, meriti speciali nel raggiungimento dell'obiettivo comune, e onorano l'Associazione con la loro adesione. I soci onorari non versano la quota associativa e non hanno diritto di voto.

Possono essere soci ordinari le persone maggiorenni che presentano domanda e che versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo ovvero i familiari di bambini e adolescenti affetti da malattie oncologiche e/o ematologiche, nonché persone attive per l'Associazione. L'ammissione di un nuovo associato avviene tassativamente con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione verrà comunicata ed annotata sul Libro degli Associati. L'eventuale diniego dovrà essere comunicato all'interessato entro 60 giorni motivandolo.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci ordinari hanno il diritto di consultare previa istanza scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo i libri sociali che sono depositati presso la Sede. L'accesso verrà concesso entro il termine di 60 giorni.

I soci ordinari cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza, per decesso e per esclusione. Il recesso va eseguito dal socio con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo. La decadenza si può verificare per morosità nel pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 5

Diritti e doveri degli associati

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- *eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi*
- *essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento*
- *essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, a sensi di legge*
- *prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali*
- *votare in Assemblea purché iscritti da almeno 30 giorni nel Libro Soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto.*

e il dovere di:

- *rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno*
- *svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà*
- *versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.*

ARTCOLO 6

Qualità di volontario

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ARTICOLO 7

Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- *Assemblea dei Soci*
- *Consiglio Direttivo quale Organo di Amministrazione*

- *Presidente*
- *Organo di Controllo*
- *Organo di Revisione qualora necessario in osservanza all'applicazione dell'articolo 31 del d.lgs 117 del 3 luglio 2017.*

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 8

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione in regola con il versamento della quota associativa. È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo posta ordinaria o elettronica oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o a richiesta scritta motivata dall'Organo di Controllo e quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea autorizza il Consiglio Direttivo ad apportare allo statuto ogni ulteriore modifica necessaria richiesta dalle autorità per adeguarsi alla riforma, senza dover convocare una nuova Assemblea.

ARTICOLO 9

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- *determina le linee generali dell'attività dell'Associazione*
- *approva il bilancio di esercizio*
- *nomina e revoca i componenti degli organi sociali*
- *nomina e revoca, qualora previsto, l'organo di controllo, anche monocratico la cui carica cessa allo scadere del mandato dell'organo amministrativo*
- *nomina e revoca, qualora previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti*
- *delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione*
- *delibera sugli altri oggetti attribuita dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza*

ARTICOLO 10

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun socio è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 11

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, la fusione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ARTICOLO 12

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea. In sede di elezione del Consiglio Direttivo l'Assemblea prevede che lo stesso sia formato da un numero dispari di membri, non meno di tre e non più di nove, eletti fra gli associati in regola con il versamento della quota annuale. Il mandato ha la durata di 3 anni e i membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente nei termini concordati con tutti i componenti dell'organo.

Possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, persone anche estranee all'Associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, ai fini di consentire ai membri del Consiglio Direttivo una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che a loro competono. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno riportate nel verbale trascritto sul libro delle adunanze e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare di conferire procure, per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti anche a persone non facenti parte dell'organo stesso.

Il Consiglio Direttivo cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri; la gestione ordinaria viene assicurata dai membri rimasti in carica fino a quando l'assemblea dei soci convocata dai membri restanti non abbia ricostituito il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- determina la quota associativa annuale*
- nomina il Presidente dell'Associazione*
- nomina il Vicepresidente*

- *delibera di distribuire i compiti al proprio interno e conferire eventuali deleghe a soggetti esterni.*
- *delibera l'acquisto e la vendita di beni immobili, l'accettazione di donazione eredità, conseguimento di legati.*
- *nomina i Soci onorari*
- *stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, e compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio Direttivo siano necessari o utili per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione*
- *presenta all'Assemblea dei Soci il Bilancio preventivo e quello consuntivo, ciascuno corredato da una relazione che illustri il contenuto del Bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di Bilancio, nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e realizzati*
- *istituisce, regola e scioglie Organi consultivi e operativi, Comitati, Commissioni, anche permanenti e con la partecipazione di non Soci, che propongano iniziative e programmi di lavoro, ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati*
- *assume e dimette dipendenti, fissandone il trattamento economico secondo le normative vigenti, nonché si avvale e dispensa di prestazioni di lavoro autonomo, nomina e revoca consulenti, concordandone i compensi, nei limiti necessari al regolare funzionamento e al perseguimento degli scopi dell'Associazione*
- *può approvare in caso di avanzo di gestione l'eventuale elargizione a favore di bambini e/o adolescenti affetti da malattie rare e/o gravi. Viene richiesta la maggioranza di 3/4 dei membri del Direttivo rispettando limiti e criteri deliberati annualmente dall'Assemblea generale.*

ARTICOLO 13

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni

volontarie e per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 14

Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro e resta in carica per tre esercizi.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione*
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento*
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*
- attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017*
- il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.*

ARTICOLO 15

Composizione e attribuzione Collegio Probiviri

L'Assemblea dei Soci, ove e quando lo ritenga, può nominare il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone. I Probiviri nominano al loro interno il Presidente, prestano la loro attività gratuitamente, sono rieleggibili.

Compete al Collegio dei Probiviri giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i singoli Soci, tra questi e gli Organi dell'Associazione, su richiesta scritta, motivata e tempestiva, degli interessati, ed esperire ogni tentativo di amichevole composizione.

ARTICOLO 16

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- *quote associative e contributi dei soci*
- *contributi pubblici e privati*
- *liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche in denaro e in natura*
- *donazioni e lasciti testamentari*
- *fondi e rendite patrimoniali*
- *attività di raccolta fondi e da attività diverse da quelle di interesse generale*
- *da contributi quali: rimborsi e concorsi, premi, sussidi, borse di studio*
- *rimborsi da convenzioni*
- *ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017.*

ARTICOLO 17

I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili e i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli aderenti. Tutto il patrimonio è disponibile per le spese di funzionamento, di mantenimento e di investimento (in conto capitale) dell'Associazione, ad eccezione di quei beni che, per espressa volontà del donante, non debbano essere alienati.

ARTICOLO 18

Divieto di distribuzione utili e obbligo utilizzo patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 19

Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli art. 13 e 87 del d.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ARTICOLO 20

Bilancio Sociale

Qualora previsto è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 21

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del d.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le norme di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'Associazione quale suo rappresentante legale. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 22

Personale

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del d.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ARTICOLO 23

Responsabilità ed assicurazione dei soci

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie connesse all'attività svolta all'interno dell'Associazione, per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 24

Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 25

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, l'Assemblea nomina i liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 26

Norma transitoria

L'assemblea delega il Consiglio Direttivo ad apportare tutte le modifiche richieste che si rendessero necessarie per l'Adeguamento alla normativa vigente.

ARTICOLO 27

Interpretazione Statuto

In caso di difformità linguistiche tra le due versioni del presente Statuto, prevale la versione in lingua italiana.

ARTICOLO 28

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme previste dal Codice del Terzo settore in particolare a quelle relative alle Organizzazioni di Volontariato, alle norme del Codice Civile e alle altre norme giuridiche in materia.